



Consiglio regionale della Calabria

Regolamento di gestione delle segnalazioni di illeciti e di irregolarità (c.d. Whistleblowing) acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, (c.d. *whistleblowing*), ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, da parte del personale dipendente e degli altri soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del citato decreto, che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nel rispetto della normativa in materia di privacy e delle tutele previste dalla legge per il segnalante, il segnalato e gli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Art. 2

Finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a:
 - a) fornire una compiuta regolamentazione delle segnalazioni di condotte illecite pervenute all'interno del Consiglio regionale della Calabria, prevedendo le modalità operative e i soggetti destinatari, definendo il possibile contenuto della segnalazione e i conseguenti compiti dei Settori interessati dalla segnalazione;
 - b) diffondere la cultura della prevenzione e del contrasto alla corruzione, attraverso la regolamentazione di una procedura in grado di far emergere illeciti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio, all'immagine e alla credibilità dell'Ente, senza che la segnalazione presentata nell'interesse generale alla legalità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione esponga il suo autore a conseguenze sfavorevoli.

Art. 3

Definizioni

1. Si intende per:
 - a) **“whistleblowing”**: istituto di tutela del dipendente che segnala, denuncia o divulga pubblicamente violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, proteggendolo contro ogni forma di discriminazione o ritorsione che potrebbe derivare direttamente e/o indirettamente dalla segnalazione presentata, ivi compreso il diritto alla riservatezza;
 - b) **“whistleblower”** o segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di soggetto legittimato a presentare una segnalazione, ovvero colui che testimonia un illecito o un'irregolarità non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico e decide di segnalarlo a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo;
 - c) **“facilitatore”**: la persona fisica che assiste il segnalante, operante nel medesimo contesto lavorativo (art. 2, comma 1, lett. h), d. lgs. n. 24/2023);



Consiglio regionale della Calabria

d) **“segnalazione”**: la comunicazione scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nell’organizzazione con cui il segnalante intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali comportamenti, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e consistenti nella violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea;

e) **“contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni.

2. Ai fini del presente Regolamento per **“condotte illecite”** si intendono tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione, individuati all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs.24/2023, ivi comprese quelle fattispecie illecite in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzi un mal funzionamento dell’Amministrazione a causa dell’abuso delle funzioni attribuite. In particolare:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- b) violazione di atti normativi dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d. lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al d. lgs. n. 24/2023;
- c) violazioni che ledono interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. 325 TFUE;
- d) violazioni riguardanti il mercato interno di cui all’art. 26, par. 2, TFUE;
- e) violazioni che vanificano l’oggetto o la finalità delle menzionate disposizioni euro-unitarie.

Art. 4

Soggetti legittimati

1. Ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 24/2023, sono legittimati a presentare una segnalazione:
 - a) i dipendenti del Consiglio regionale della Calabria assunti a tempo determinato e indeterminato;
 - b) il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione per come disciplinato dall’art.10 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996;
 - c) i dipendenti della società in *house providing* “Portanova spa” assunti a tempo determinato e indeterminato;
 - d) i lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che a qualsiasi titolo prestano la propria attività presso il Consiglio regionale della Calabria;
 - e) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Consiglio regionale della Calabria;
 - f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora esercitate in via di mero fatto, presso il Consiglio regionale della Calabria.

2. I soggetti di cui al precedente comma, di seguito denominati *whistleblowers*, sono ritenuti tali, ai fini del presente Regolamento, anche quando i relativi rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, o quando sono già terminati, se le informazioni sugli illeciti sono state acquisite nel corso dello stesso.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5

Oggetto della segnalazione

1. Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
2. A tale scopo, la segnalazione deve contenere in modo chiaro i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'ente;
 - b) generalità o altri elementi identificativi di eventuali altri soggetti informati sul fatto;
 - c) descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile un illecito per come definito dal comma 2 dell'art. 3;
 - d) circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
 - e) generalità o altri elementi che consentano di identificare gli autori posto dei fatti segnalati;
 - f) indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
 - g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
3. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Non possono essere oggetto di segnalazione, invece, e, dunque, non vengono prese in considerazione le seguenti informazioni:
 - a) le notizie palesemente prive di fondamento, quelle che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
 - b) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - c) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, previsti dalla direttiva (UE) 2019/1937;
 - d) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
4. È necessario che le condotte illecite segnalate siano apprese nell'ambito del rapporto di lavoro, ossia a causa od in ragione dello stesso: si deve pertanto trattare di fatti accaduti all'interno del Consiglio regionale della Calabria o comunque relativi ad esso, ovvero riguardanti notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, anche in fase pre o post contrattuale (art. 5 comma 2).
5. La segnalazione non può essere fondata su meri sospetti o voci o allo scopo di ottenere specifici vantaggi, non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi. Deve, inoltre, essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire al RCPT di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie: i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti.



Consiglio regionale della Calabria

6. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate, per quanto compatibile, applicando la medesima procedura. Tuttavia, se il segnalante viene successivamente identificata si applicano ad esso le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24 del 2023.

Art. 6

Canale di segnalazione interna

1. La segnalazione è presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale della Calabria con una delle seguenti modalità:

- a) mediante la piattaforma informatica per l'inoltro/acquisizione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing con utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce la separazione dell'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione;
- b) mediante posta cartacea che rechi all'esterno la seguente dicitura: "All'attenzione del Responsabile per la corruzione e la trasparenza del Consiglio regionale della Calabria – "riservata personale";
- c) mediante la casella di posta elettronica certificata anticorruzione@pec.consrc.it;
- d) in forma orale, attraverso incontro diretto e riservato con l'RPCT;
- e) consegnata *brevi manu* in sede.

2. La piattaforma di cui al punto a) è accessibile attraverso il *link* rinvenibile nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente" / "Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza" oppure da qualsiasi altro dispositivo mobile inserendo il *link* <https://consiglioregionalecalabria.pawhistleblowing.it/>. La piattaforma consente di presentare una segnalazione nominativa o anonima attraverso la compilazione di un modulo. A seguito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo utile per i successivi accessi. I dati della segnalazione vengono inoltrati automaticamente al RPCT.

3. Le segnalazioni inoltrate con le modalità di cui al comma 1 vengono protocollate in modalità riservata e salvate, insieme ai successivi atti connessi, in un fascicolo riservato consultabile dal RPCT e dai suoi delegati all'istruttoria, facenti parte del suo ufficio. Qualora la segnalazione sia presentata *brevi manu* la stessa sarà custodita, insieme alla relativa documentazione, in un armadio chiuso a chiave nella stanza del RPCT, avendo cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione.

4. Qualora le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT queste verranno trattate direttamente dal Segretario generale.

Art. 7

Canali di segnalazione esterna e divulgazione pubblica

1. Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ente direttamente all'ANAC qualora:
 - a) abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;



Consiglio regionale della Calabria

- b) abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione;
- c) abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In questi casi la segnalazione avviene mediante le modalità definite dall'Autorità, rinvenibili nella sezione dedicata al seguente *link* <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

2. È consentito effettuare direttamente una divulgazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 24 del 2023, in via residuale, qualora il whistleblower:
 - a) abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
 - b) abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Art. 8

Gestione della segnalazione

1. La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile per la corruzione e per la trasparenza (RPCT), come prescritto dalla legge, e si articola in quattro fasi:
 - a) protocollazione e custodia;
 - b) istruttoria;
 - c) investigazione;
 - d) comunicazione dell'esito al titolare del potere disciplinare o (eventuale) archiviazione.
2. Entro 7 giorni dell'assegnazione del protocollo, il RPCT invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione analizzandola nei 15 giorni successivi dalla data di trasmissione dell'avviso, al fine di determinare l'ammissibilità e la ricevibilità.
3. Entro 30 giorni dall'invio dell'avviso di ricevimento, nel caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il RPCT procede ad archiviare la segnalazione, motivando adeguatamente e comunicando al segnalante l'archiviazione, e la relativa motivazione, mediante il sistema informatico o altro canale usato per la segnalazione.
4. Il RPCT, se procede con l'archiviazione, valuta se trasmettere la segnalazione ad altri uffici. Sono cause di archiviazione:
 - a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
 - b) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
 - c) contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire alcun approfondimento;
 - d) segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.
5. In caso di ammissibilità, il RPCT procede all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti verificando:
 - a) la sussistenza di condotte illecite;
 - b) se le suddette condotte riguardano, o meno, situazioni in cui il soggetto è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
 - c) se la segnalazione è stata inoltrata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.



Consiglio regionale della Calabria

6. Accertata la fondatezza della segnalazione, il RPTC provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria e i profili di illiceità riscontrati, trasmettendola all'Ufficio di Presidenza e al Segretario generale, per conoscenza, dandone comunicazione al segnalante e ad uno dei seguenti soggetti, per gli eventuali adempimenti di competenza:
 - a) Corte dei Conti, in caso di danno erariale;
 - b) Procura della Repubblica, se si ravvisa un'ipotesi di reato;
 - c) Ufficio per i procedimenti disciplinari, in caso di illecito disciplinare.
7. I soggetti chiamati ad esaminare la segnalazione sono tenuti all'osservanza dei doveri di riservatezza e del segreto d'ufficio.

Art. 9

Tutela del segnalante

1. Il Consiglio regionale della Calabria garantisce la piena ed effettiva riservatezza dell'identità del segnalante, dei facilitatori che li assistono, delle persone coinvolte come definite nell'art. 2, comma 1, lett. l), del d. lgs. n. 24/2023, delle persone menzionate nella segnalazione, artt. 4, comma 1, e 12 del d. lgs. n. 24/2023, e degli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 24/2023 sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. A tal fine:
 - a) assicura la riservatezza dell'identità dei soggetti indicati al comma 1;
 - b) sottrae la segnalazione all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.lgs. n. 24/2023;
 - c) presidia e rispetta il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e dei soggetti indicati all'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 24/2023;
 - d) assicura diligente seguito e tempestivo riscontro alle segnalazioni ricevute;
 - e) mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 24/2023.

Art. 10

Misure di protezione e procedura di segnalazione delle ritorsioni

1. Nei confronti del whistleblower che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria, o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare, al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, è da intendersi come danno ingiustificato.
3. Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023.
4. La protezione si applica anche:
 - a) al facilitatore;
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



Consiglio regionale della Calabria

- c) ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
5. Le modalità attraverso cui il segnalante - o altro soggetto tra quelli sopra indicati - può effettuare la comunicazione delle ritorsioni all'ANAC sono definite da quest'ultima e indicate nel sito dell'ANAC, in una sezione dedicata.

Art. 11

Tutela della riservatezza

1. Al fine di garantire la massima riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito solo al RPCT.
2. Il RPCT può delegare un componente del proprio ufficio per l'espletamento dell'istruttoria, autorizzandolo alla consultazione della documentazione attraverso l'autenticazione dello stesso alla piattaforma informatica o mettendo a disposizione il fascicolo cartaceo, avendo cura di espungere tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.
3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile assicurare tale riservatezza, la segnalazione sarà trattata direttamente dal RPCT.

Art. 12

Trattamento dei dati

1. I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non possono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.
2. Le segnalazioni pervenute, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Art. 13

Sanzioni

1. Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul *whistleblowing*.
2. Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione a carico di coloro che calunniano o diffamano altro soggetto/i a mezzo della procedura.
3. L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione